

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 98 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DI
CUI N. 19 RISERVATI AL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
CAMPANIA**

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e in particolare l’articolo 3 e l’articolo 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionale a favore delle suddette categorie protette;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’ordinamento militare” e in particolare gli articoli 678 e 1014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo all’articolo 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-*bis* dell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- la legge 28 dicembre 2018, n. 145, concernente il “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 258 nella parte in cui, tra l’altro, viene fatta espressa deroga alla mobilità di cui all’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001;
- il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- l’articolo 10 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con L. 28 maggio 2021 n. 76;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 giugno 2019, n. 74;
- il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigenziale del comparto funzioni locali per il periodo 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;
- il “Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi”, n. 6 del 07/08/2019, di seguito denominato “Regolamenti dei concorsi”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 92 del 06/03/2019 e ss.mm.ii. di approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, nella quale si è dato, tra l’altro, atto del totale assolvimento degli obblighi di assunzione ai sensi della richiamata legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 397 del 07/08/2019: “Attuazione D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive al lavoro. Determinazioni.”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 435 del 17/09/2019 “Art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018: disposizioni attuative” nella quale si è disposto di “*demandare l’intera procedura ed i consequenziali adempimenti alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili anche mediante l’adesione a contratti quadro CONSIP e/o utilizzo di soggetti all’uopo specializzati, con le necessarie sinergie della*

Direzione Generale Università, Ricerca ed Innovazione e della Centrale Acquisti per le parti di rispettiva competenza, al fine di garantire la massima celerità del procedimento”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 581 del 19/11/2019, con la quale si è preso atto delle comunicazioni della Direzione Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili e, per l'effetto, è stata approvata l'articolazione dei profili professionali da mettere a concorso;
- l'atto deliberativo n. 435/2019, che ha stabilito al punto 2, la suddivisione per profili/ambiti con relativo riparto dei posti finalizzati al potenziamento dei Centri per l'Impiego, disponendo altresì, nella misura del 20% la riserva dei posti messi a concorso per il personale di ruolo della Giunta regionale;
- la nota prot. 0690527 del 14/11/2019, con la quale la Direzione Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili ha comunicato, a parziale modifica di quello precedente, il fabbisogno dei profili professionali dei concorsi per i Centri per l'impiego;
- la nota prot. 0019892/UDCP/GAB/CG del 07/08/2019, avente ad oggetto: “Rafforzamento Centri per l'Impiego”, con la quale è stato istituito il Gruppo di Lavoro;
- il decreto n. 87 del 04/12/2019, pubblicato nella G.U. n. 98 del 13 dicembre 2018 – 4^a serie speciale Concorsi ed esami, con il quale la Direzione Generale per le Risorse Umane ha approvato i due bandi di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 641 posti complessivi di categoria C e D;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 358 del 09/07/2020, recante “Indirizzo per il potenziamento dei Centri per l'Impiego. Determinazioni”, con la quale, alla luce delle disposizioni concernenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato fornito “indirizzo alle competenti Direzioni Generali per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili e per le Risorse Umane ai fini del riavvio delle procedure concorsuali descritte nelle premesse, con espletamento diretto delle prove scritte e con eliminazione della prova preselettiva, con il conseguenziale riesame delle clausole contenute nei bandi approvati con decreto n. 87 del 04/12/2019 per l'assunzione di unità di personale a tempo indeterminato, in ottemperanza ai principi della par condicio tra i candidati, buon andamento dell'azione amministrativa, trasparenza e pubblicità;
- il decreto n. 57 del 03/08/2020, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, con il quale si è proceduto alla modifica dei citati bandi di concorso pubblico, secondo quanto riportato nei relativi allegati, disponendo la ripresa delle operazioni concorsuali dall'espletamento delle prove scritte;
- la nota prot. n. 369836 del 13/07/2021 indirizzata alla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili della Regione Campania ed al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale sono state avviate le procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

CONSIDERATO che: all'esito delle prove scritte svolte relativamente al profilo “Istruttore Sistemi informativi e tecnologie” (codice C-IST), non risultano soddisfatti i fabbisogni assunzionali di cui al citato bando di concorso approvato con D.D. n. 87 del 04/12/2019 e modificato con D.D. n. 57 del 03/08/2020.

VISTO: l'atto di indirizzo, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 220 del 26/05/2021 che ha previsto, per i bandi *de quo*:

- la sollecita indicazione di nuove procedure concorsuali, per titoli ed esami, ad integrale copertura dei fabbisogni assunzionali previsti nella DGR n. 581/2019 ed in continuità con quanto stabilito dalla DGRC n.435/2019;
- di applicare alle citate procedure concorsuali le seguenti misure di semplificazione amministrativa, consentite dall'art. 10 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44: a) espletamento di una sola prova scritta e non di quella orale; b) digitalizzazione delle prove di esame ed espletamento anche non contestuale delle stesse, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

RITENUTO, pertanto, necessario per detto profilo procedere all'indizione di una nuova procedura concorsuale conforme agli indirizzi dettati dalla Giunta Regionale ed alle attuali disposizioni concernenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO, altresì, che il numero dei posti a concorso potrà subire variazioni in aumento in ragione degli in ragione degli esiti del bando di concorso approvato con D.D. n. 87 del 04/12/2019 e modificato con D.D. n. 57 del 03/08/2020.

RENDE NOTO

Articolo 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 98 unità complessive di personale a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, da assegnare presso i Centri per l'impiego della Regione Campania, nel profilo professionale di "Istruttore Sistemi informativi e tecnologie" (codice C-SIT), di cui n. 19 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania.

2. La figura professionale è caratterizzata da conoscenze sui temi delle architetture e dei protocolli di rete e sicurezza, della gestione dei data base e dei big data, con capacità di aggiornamento costante. La figura supporta la realizzazione di definiti processi di architetture informatiche e di gestione e sviluppo dei sistemi e dei flussi informativi e documentali, previsti per il conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione. Opera, anche in collaborazione con le figure apicali, per la risoluzione di problemi di media complessità, basandosi su modelli predefiniti e di significativa ampiezza, utilizzando e/o sviluppando strumenti dedicati.

3. Il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto in ragione dei posti che potranno essere coperti all'esito delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già svolte con riferimento alla prima fase concorsuale e che sono nuovamente avviate. L'eventuale riduzione del numero dei posti messi a concorso sarà comunicata ai candidati mediante pubblicazione sulla sezione dedicata del portale regionale. Lo stesso numero potrà subire variazioni in aumento in ragione degli esiti delle prove orali di cui al bando di concorso approvato con D.D. n. 87 del 04/12/2019 e modificato con D.D. n. 57 del 03/08/2020.

4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.

5. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 8 nel limite massimo del 50 per cento del totale dei posti di ciascun profilo di cui al presente articolo.

6. Resta fermo che il reclutamento di personale attraverso la presente procedura dovrà comunque rientrare nell'ambito delle previsioni finanziarie stabilite nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, previsto dal decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 "*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 giugno 2019 a seguito di intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 131/2003, intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. L'assunzione è subordinata, quindi, all'erogazione effettiva delle risorse finanziarie. Pertanto, nell'ipotesi in cui non vengano effettivamente trasferite le risorse finanziarie necessarie alla Regione Campania entro la conclusione della procedura concorsuale, il presente concorso sarà conseguentemente revocato, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell'Amministrazione regionale.

7. L'Amministrazione, per motivate esigenze di pubblico interesse, si riserva altresì la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande e/o di riaprire il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, nonché di procedere alla revoca del bando in qualsiasi fase del procedimento di selezione.

Articolo 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell'assunzione in servizio:

- a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174;
- b) avere un'età non inferiore a 18 anni;
- c) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
 - ragioneria,
 - perito industriale,
 - liceo scientifico,
 - istituto tecnico,
 - o altro diploma equivalente a indirizzo informatico che consenta l'iscrizione ad una facoltà universitaria;
- d) godere dell'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. L'amministrazione ha facoltà di far sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso, allo scopo di accertare se il soggetto abbia l'idoneità necessaria per poter esercitare le funzioni del posto;
- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, o, comunque, con mezzi fraudolenti;
- c) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, né avere a carico procedimenti penali in corso o essere sottoposti a misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
- d) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, possedere posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

2. I candidati in possesso di titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. La procedura di equivalenza può essere attivata dopo lo svolgimento della prova scritta, ove superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali.

Articolo 3

Pubblicazione del bando e presentazione della domanda Termini e modalità

1. Il presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale "Concorsi ed esami".

2. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso per via telematica, compilando il modulo *on line* presente nella sezione dedicata del portale regionale al seguente indirizzo <http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/bandi-di-concorso>

In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

3. La domanda di partecipazione viene compilata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti prescritti dal bando, nonché dei titoli valutabili.

4. Al fine di consentire la massima partecipazione ai candidati ed atteso che l'ordinario termine di trenta giorni porterebbe alla scadenza nel periodo estivo, il termine di presentazione della domanda viene ampliato rispetto a quello ordinario ex art. 24, comma 1 del regolamento regionale 7 agosto 2019, n. 6. Pertanto, la compilazione e l'invio *on line* della domanda devono essere completati entro le ore 23:59:59 del giorno 4 settembre 2021. Saranno accettate esclusivamente le domande inviate entro detto termine.

5. La data di presentazione *on line* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata al termine della procedura di invio che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire quale titolo per la partecipazione alle prove. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l'accesso al modulo telematico, né l'invio della domanda.

6. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'Amministrazione regionale si riserva di posticipare il termine per il solo invio delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia sul sito della Regione Campania.

8. Nella domanda i candidati devono riportare:

- a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico, il recapito di posta elettronica o, se in possesso, il recapito di posta elettronica certificata, presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
- d) il godimento dei diritti civili e politici;
- e) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, o, comunque, con mezzi fraudolenti;
- f) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, né avere a carico procedimenti penali in corso o essere sottoposti a misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
- g) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- h) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
- i) il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2 del presente bando con esplicita indicazione del voto riportato;
- j) il possesso di eventuali titoli valutabili;
- k) il possesso di eventuali certificazioni attestanti il livello di conoscenza della lingua inglese e/o dell'informatica;

l) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

m) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'articolo 1 del presente bando;

9. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i restanti requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando.

10. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

11. I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che andrà opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione della prova di esame. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica concorso.cpi@regione.campania.it entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si renderà automaticamente disponibile *on line* e con il quale si autorizza la Regione Campania al trattamento dei dati sensibili. In detto modulo deve essere altresì riportato il codice fiscale del candidato. Il mancato o intempestivo inoltrare di tale documentazione non consentirà all'Amministrazione di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica concorso.cpi@regione.campania.it e corredate da certificazione medica, che sarà valutata dalla competente commissione la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.

12. È disposta l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa domanda. Qualora dal controllo emerga la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La mancata esclusione dalle prove scritte non sana, in ogni caso, l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

13. L'Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

14. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle indicate e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.

Articolo 4

Procedura concorsuale

1. Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate che si articolano attraverso le seguenti fasi:

- a) una prova scritta, volta alla verifica delle conoscenze teoriche relative alle materie e/o ambiti disciplinari specifici del profilo concorsuale, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla;
- b) valutazione dei titoli dichiarati dai candidati che viene effettuata, per esigenze di semplificazione e massima imparzialità, dalla Commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta.

Articolo 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice viene nominata con decreto dirigenziale della D.G. Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, all'uopo delegata dal Presidente della Giunta Regionale con nota prot. 23820 del 05/08/2020, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27, comma 1, lettera a) del Regolamento dei concorsi. Le commissioni esaminatrici potranno svolgere la propria attività articolandosi in sottocommissioni ai sensi dell'art. 28, comma 1 del Regolamento dei concorsi.

Articolo 6

Prova scritta

1. La prova scritta è volta alla verifica delle conoscenze teoriche relative alle materie e/o ambiti disciplinari specifici del profilo concorsuale, e consiste nella somministrazione di n. 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla nelle seguenti materie:

- Elementi di architetture e protocolli di rete e sicurezza,
- Elementi di gestione di sistemi informativi e data base,
- Elementi di gestione di big data.

2. Sul sito della Regione Campania, almeno quindici giorni prima del loro svolgimento, sarà pubblicato il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le suddette prove, nonché le informazioni relative a modalità e tempi del suo svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

3. Le prove di esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi e, altresì, negli altri casi previsti dalla legge.

4. I candidati che abbiano presentato regolare domanda on line sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel diario pubblicato sui siti internet di cui agli articoli precedenti. I candidati devono presentarsi, con un valido documento di riconoscimento e la ricevuta rilasciata, al momento della compilazione on line della domanda, dal sistema informatico.

5. L'ammissione alla prova scritta viene effettuata con espressa riserva di verificare le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione al concorso in qualsiasi momento successivo allo svolgimento di detta prova e, comunque, prima di procedere all'assunzione dei vincitori della selezione. L'assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso. Le prove si svolgeranno con modalità informatiche. Sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione dedicata ai bandi di concorso, saranno fornite ulteriori indicazioni e istruzioni.

6. Il testo di ciascuna domanda è corredato da tre risposte predefinite tra le quali il candidato dovrà scegliere quella ritenuta corretta.

7. I quesiti che concorreranno a formare i questionari che saranno oggetto di ciascuna sessione d'esame saranno ricavati dalla banca dati all'uopo predisposta da soggetti specializzati. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla, l'Amministrazione può, infatti, avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. In tal caso, la Commissione esaminatrice provvederà alla verifica e validazione di tali quesiti. Al fine di garantire la par condicio tra i candidati, il sistema informatico predispone batterie di quesiti differenziate per ciascun candidato, secondo un algoritmo di scelta casuale delle domande tra tutte quelle disponibili nella predetta banca dati. Ove necessario, in base al numero di candidati attesi ed al fine di garantire la massima sicurezza agli stessi, nel quadro di emergenza sanitaria, la prova scritta potrà svolgersi anche non contestualmente, mediante l'articolazione in più sessioni di esame, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Lo svolgimento delle prove di esame in presenza avviene nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.

8. L'Amministrazione, avvalendosi del supporto tecnico di soggetti specializzati, ricorrerà all'uso di sistemi informatizzati per lo svolgimento della prova.

9. A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta: +0,5 punti;
- Mancata risposta: 0 punti;
- Risposta errata: -0,15 punti.

10. La prova scritta si intenderà superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi).

11. Per l'espletamento delle attività di accoglienza ed identificazione dei candidati, nonché quelle di vigilanza in senso stretto, l'Amministrazione può avvalersi di soggetti appositamente incaricati.

12. Durante la prova scritta i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e di telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni il comitato di vigilanza delibera l'immediata esclusione dal concorso.

Articolo 7

Valutazione dei titoli

1. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

2. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento dei concorsi, non potranno superare il valore massimo complessivo di punti 10.

3. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta.

4. Del punteggio attribuito per la valutazione dei titoli è data comunicazione a ciascun candidato nella graduatoria finale di merito.

5. I titoli valutabili da parte della Commissione esaminatrice, sono i seguenti:

- A. Titoli di studio (max 2,5 punti);
- B. Titoli di servizio (max 2,5 punti);
- C. Titoli vari (max 3,5 punti);
- D. Curriculum (max 1,5 punti).

A) Titoli di studio previsti per l'accesso, fino ad un massimo di 2,5 punti, secondo i criteri seguenti.

Saranno valutati fino a max 2,5 punti i titoli di accesso di cui all'art. 2, comma 3:

i diplomi di istruzione secondaria superiore di secondo grado conseguiti in base alle disposizioni di cui alla Legge 10 dicembre 1997, n. 425) in relazione al voto conseguito, secondo la seguente tabella:

- se conseguito con una votazione da 100 a 100 e lode, punti 2,5;
- se conseguito con una votazione da 96 a 99/100, punti 2,25;
- se conseguito con una votazione da 92 a 95/100, punti 2;
- se conseguito con una votazione da 88 a 91/100, punti 1,75;
- se conseguito con una votazione da 84 a 87/100, punti 1,5;
- se conseguito con una votazione da 80 a 83/100, punti 1,25;
- se conseguito con una votazione da 76 a 79/100, punti 1;
- se conseguito con una votazione da 71 a 75/100, punti 0,75;
- se conseguito con una votazione da 66 a 70/100, punti 0,5;
- se conseguito con una votazione da 61 a 65/100, punti 0,25;
- se conseguito con una votazione di 60/100, punti 0;

i diplomi di istruzione secondaria superiore di secondo grado conseguiti in base alle disposizioni previgenti alla Legge 10 dicembre 1997, n. 425 saranno valutati secondo la seguente tabella:

- se conseguito con una votazione di 60/60, punti 2,5;
- se conseguito con una votazione di 58 a 59/60, punti 2,25;
- se conseguito con una votazione da 55 a 57/60, punti 2;
- se conseguito con una votazione da 53 a 54/60, punti 1,75;
- se conseguito con una votazione da 50 a 52/60, punti 1,5;
- se conseguito con una votazione da 48 a 49/60, punti 1,25;
- se conseguito con una votazione da 45 a 47/60, punti 1;
- se conseguito con una votazione da 42 a 44/60, punti 0,75;

- se conseguito con una votazione da 39 a 41/60, punti 0,5;
- se conseguito con una votazione da 37 a 38/60, punti 0,25;
- se conseguito con una votazione di 36/60, punti 0.

B) “Titoli di servizio” (max punti 2,5):

- periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, prestati nella medesima categoria messa a selezione o nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a selezione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, parziale, alle dirette dipendenze di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo la seguente tabella:

Anzianità	Punteggio
Da 20 anni e 1 giorno	2,5 punti
Da 15 anni e 1 giorno fino a 20 anni	2 punti
Da 10 anni e 1 giorno fino a 15 anni	1,5 punti
Da 5 anni e 1 giorno fino a 10 anni	1 punto
Da 1 anno e 1 giorno fino a 5 anni	0,5 punti
Fino ad 1 anno	0 punti

Qualora il candidato indichi più periodi di servizio, anche non continuativi, il punteggio viene attribuito al periodo complessivamente prestato.

C) Titoli vari attinenti al profilo per il quale si concorre, fino ad un massimo di 3,5 punti:

- n.0,5 punti per Laurea di durata triennale (L), ovvero Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL), ovvero Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM);
- n.0,5 punti per il dottorato di ricerca;
- n. 0,25 punti per ciascuna certificazione professionale ICT (non user) rilasciata da soggetto accreditato e/o certificazione tecnica rilasciata da casa produttrice (vendor) fino ad un massimo di 1 punto;
- n. 0,5 punti per il master universitario, ovvero per il diploma di specializzazione universitario, ovvero corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale con superamento di esame finale e attribuzione di crediti formativi;
- n.0,25 punti per le pubblicazioni di trattati e monografie;
- n.0,25 punti per l’abilitazione all’esercizio della professione od all’insegnamento attinente al profilo informatico messo a concorso;
- n.0,5 punti per idoneità in concorsi pubblici per l’accesso almeno alla categoria C, attinenti al profilo informatico messo a concorso.

Sono considerati attinenti i titoli accademici – laurea, dottorato, master di primo o secondo livello, diploma di specializzazione, corso di perfezionamento - riconducibili al profilo messo a selezione. Si precisa, inoltre, che le certificazioni devono riguardare le competenze oggetto delle materie concorsuali.

Con riferimento a detti titoli post-laurea, anche in caso di conseguimento di più titoli, vengono comunque attribuiti i punteggi massimi previsti per ciascuna tipologia.

Saranno valutate esclusivamente le abilitazioni per il cui accesso è necessario almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguite con superamento di esame nelle materie attinenti il profilo messo a selezione, nonché l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole superiori nelle discipline di informatica.

D) Curriculum, fino ad un massimo di 1,5 punti:

Sono valutate esclusivamente le esperienze professionali, coerenti con il profilo della posizione lavorativa da ricoprire secondo la seguente tabella:

Anzianità	Punteggio
Superiore a 10 anni e un giorno	1,5 punti
Da 5 anni e 1 giorno fino a 10 anni	1 punto

Per esperienze professionali si fa riferimento alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 36, comma 2 e art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (contratti di lavoro flessibile, di formazione e lavoro, contratti di collaborazione) con datore di lavoro pubblico. Si fa altresì riferimento alle esperienze professionali maturate presso datore di lavoro privato, con le medesime tipologie contrattuali, nonché quelle con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o parziale.

Dette esperienze lavorative devono essere dichiarate dal candidato mediante compilazione della domanda di partecipazione.

Articolo 8

Approvazione della graduatoria di merito e nomina vincitori

1. La graduatoria è approvata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane, di concerto con la Direzione Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, la quale dovrà attestare anche la regolarità della procedura, tenendo conto delle riserve nonché dei titoli di preferenza e precedenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. A parità di merito, ai sensi del medesimo articolo, sono preferiti:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- s) gli invalidi e i mutilati civili;
- t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2. A parità di merito e di titoli ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età del candidato ai sensi dell'art. art. 3 comma 7 della Legge del 15 maggio 1997, n. 127.

3. I predetti titoli devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda stessa.

4. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al

concorso, deve presentare o far pervenire, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata concorsi@pec.regione.campania.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dall'articolo 35 del D.P.R. n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per il numero dei figli a carico, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.

5. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

6. La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito della Regione Campania.

Articolo 9

Assunzione in servizio

1. Ai candidati vincitori sarà data comunicazione dell'esito del concorso, nonché l'invito a presentarsi per la stipula del contratto individuale di lavoro con indicazione della data e della sede.

2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione. La documentazione non acquisita in via d'ufficio dovrà essere prodotta dal vincitore.

3. L'assunzione dei vincitori avviene nel rispetto delle condizioni imposte dalla vigente normativa in materia.

4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa.

5. Ai vincitori è attribuito il trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli emolumenti previsti per la categoria giuridica C, posizione economica C1, dalle disposizioni contrattuali vigenti alla data di approvazione del bando.

6. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non stipula il contratto individuale di lavoro entro il termine indicato dall'Amministrazione, decade dal diritto all'assunzione. Il predetto termine può essere prorogato, su richiesta dell'interessato, per comprovate ragioni dal responsabile dell'ufficio competente.

7. L'eventuale provvedimento di decadenza del concorrente vincitore è comminato anche per l'insussistenza dei requisiti indicati nel bando di concorso e dei titoli dichiarati dal candidato. In tal caso, non si darà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro e si produrrà la modificazione della graduatoria già approvata. Qualora risulti la falsità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, si provvederà alla trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

8. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria.

9. Ai sensi dell'articolo 14 bis della Legge 26/2019: *“i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi”*.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. Si informa che i dati personali forniti sono trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”, nonché secondo le disposizioni attuative della D.G.R. n. 466 del 17/7/2018.

2. Detti dati, necessari ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione, saranno trattati per gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura stessa ed alla eventuale successiva

instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro e saranno comunicati al personale dell'Ente o ai soggetti coinvolti nel relativo procedimento.

3. Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione avvengono sia manualmente che con l'ausilio di strumenti elettronici, secondo le logiche correlate alle finalità sopra indicate.

4. I candidati godono dei diritti di cui alle citate disposizioni, che possono essere fatti valere nei confronti della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili. Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente alla medesima Direzione Generale al seguente indirizzo di posta elettronica: dg.11@regione.campania.it.

5. È possibile proporre reclamo motivato, in ordine ai dati trattati, al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 1, lett. f, Regolamento 2016/679/UE) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 101/2018:

- via e-mail, all'indirizzo: garante@gdpd.it/urp@gdpd.it;
- via fax: 06 696773785;
- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza Venezia n.11, cap 00187;
- ovvero, alternativamente, mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 140-bis del D. Lgs. 101/2018.

6. Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Campania, con sede alla Via Santa Lucia n. 81, cap 80132.

7. Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili.

8. I dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati sono: e-mail: dpo@regione.campania.it
– pec: dpo@pec.regione.campania.it.

Articolo 11 **Accesso agli atti**

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della vigente normativa.

2. Nelle procedure concorsuali l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 24 L. n. 241/1990, è differito sino all'approvazione della graduatoria ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente, che sarà reso disponibile con le modalità previste dal sistema informatico in uso per lo svolgimento della prova scritta.

3. Si applicano, per quanto qui non previsto, le norme dettate nel regolamento di accesso agli atti della Giunta regionale.

Articolo 12 **Responsabile del procedimento**

1. Il Direttore Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, o suo delegato è responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento di selezione che non sia di competenza della Commissione esaminatrice o della Direzione Generale per le Risorse Umane.

2. Il predetto Dirigente può assegnare per iscritto ad altro addetto all'Ufficio la responsabilità degli adempimenti procedurali o subprocedimentali.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Articolo 13 **Modalità di presentazione di eventuali ricorsi**

1. Avverso il presente bando è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 1199/1971, o ricorso giurisdizionale al TAR Campania - Napoli entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. ai sensi degli artt. 29 e 41 D. Lgs. n. 104/2010.

Articolo 14 **Norme di salvaguardia**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, nei vigenti Contratti Collettivi, nel “Regolamento dei concorsi” e nella normativa vigente in materia di assunzioni.